



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. *11* del *14-3-2011*

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla
Via [redacted]

L'anno 2011 addì *quattordici* del mese di *Marzo* in Bari, nella sala delle riunioni del
Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di
convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	x	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Ignone Antonio - Esperto	x	
Porta Giovanni - OO.SS.	<	
Ribezzo Pasquale - Esperto	x	
Pellè Cosimo - Esperto	<	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		x
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		<

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Premesso che:

- In data 12.3.2010 il Sig. [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED], s.r.l. con sede legale in [REDACTED] alla Via [REDACTED] iscritta all'Albo Imprese Artigiane al n. [REDACTED], presentava alla C.P.A. di Bari, comunicazione per la cancellazione dal medesimo Albo per perdita dei requisiti artigiani dei soci [REDACTED] e [REDACTED];
- In data 16.3.2010 con prot. n. 255, la C.P.A. richiedeva documentazione consistente nel Libro matricola in copia conforme e/o la presentazione al Registro delle imprese di richiesta di inattività;
- In data 24.3.2010, il Sig. [REDACTED] rispondeva alla nota n. 255/2010, facendo presente che, la richiesta di cancellazione scaturiva dalla perdita dei requisiti artigiani in quanto due dei tre soci, non partecipano più manualmente e professionalmente all'attività della società restando solo soci di capitale, mentre la richiesta di documentazione della CPA, lascia intendere una sospensione dell'attività lavorativa;
- In data 3.11.2010 prot. n. 774, la CPA notificava al legale rappresentante della [REDACTED], la decisione assunta nella seduta del 28.10.2010 di respingere la richiesta di cancellazione per non aver ottemperato all'integrazione della documentazione richiesta con n. n. 255 del 16.3.2010;
- In data 24.12.2010, il Sig. [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo in fatto che, la documentazione richiesta, non avrebbe motivato la comunicazione di cancellazione, rimarcando che la stessa era dovuta al passaggio di due dei tre soci da lavoratore a non lavoratore; il libro matricola non avrebbe sortito alcun effetto ai fini della richiesta, in quanto abolito; la comunicazione di inattività al registro imprese riguardava la sospensione di tutta l'attività e non la cancellazione dall'Albo della società medesima;

Ritenuto che:

- Il D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ha abolito il libro matricola a data dal 18 agosto 2008. Tale libro, è riferito a tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. La richiesta di esibizione del Libro Matricola da parte della CPA, oltre ad essere illegittima, non sarebbe comunque stata esaustiva ai fini della richiesta di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane per il venir meno del requisito soggettivo della manualità e professionalità profusa dai soci stessi nell'ambito della impresa medesima;
- La Responsabile P.O. C.R.A. ha richiesto alla componente INAIL, verifica della posizione assistenziale, in riferimento alla ditta in questione; dalla visura risulta denuncia di variazione di cessazione polizza dal 23.3.2010 in quanto i soci non partecipano più all'attività manuale nell'impresa;
- L'art. 5, comma 3, della L. 443/85 prevede che: *"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società"*;



- Dalla lettura inversa dell'art. 5, comma 3, si ricava quindi che, se la maggioranza dei soci o uno in caso di due, non svolge più in prevalenza lavoro professionale anche manuale, nel processo produttivo, vengono meno i requisiti previsti dalla L. 443/85 per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Artigiani, essendo intervenuta una variazione nello stato di fatto e di diritto dell'impresa medesima.

Confermata la relazione istruttoria;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso prodotto dal Sig. [REDACTED] Legale Rappresentante della [REDACTED] [REDACTED], con cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane della medesima impresa a far data dal 23.3.2010, data di cessazione della polizza assicurativa INAIL.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio. Il presente atto è composto di n. tre fasciate.

Il Segretario

(Dott. Ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

